

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA  
Presidenza della Giunta Regionale

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Reggio Calabria, 20 – 21 giugno 2002

**Sentenze della Corte Costituzionale  
relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome**

periodo gennaio - giugno 2002

Relatore:  
Gemma Pastore

Ufficio legislativo e legale  
Servizio per la progettazione e la consulenza legislativa

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 11 – 24 aprile 2002, n. 133

**Materia:** 1.5 (Finanza e programmazione)

**Tipo di giudizio:** Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione

**Limiti violati:** E (Competenza materiale)

**Ricorrente/i:** Regione Siciliana,

**Resistente/i:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto del ricorso:** decreto 23 dicembre 1997 emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, recante "Modalità di attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992".

**Esito del giudizio:** La Corte dichiara che non spetta allo Stato dare attuazione, con un procedimento nel quale non è stata assicurata la partecipazione della Regione Siciliana, alle riserve a favore dell'erario statale del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate emanati dal 1992 al 1996.

### **Annotazioni:**

La Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro delle finanze in epigrafe, lamentando la violazione della propria autonomia finanziaria come risultante dall'art. 36 dello statuto speciale e dalle norme di attuazione di cui all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Il decreto impugnato riporta le previsioni degli incrementi di gettito di imposte derivanti per gli anni 1997, 1998 e 1999 dall'applicazione di dieci provvedimenti legislativi, emanati dal 1992 al 1996, che contenevano clausole di riserva all'erario statale delle maggiori entrate da essi derivanti, ed espone l'incidenza percentuale di tali incrementi sulle previsioni dei corrispondenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato. Sulla predetta base di calcolo, dispone che gli incaricati della riscossione versino alla Cassa regionale siciliana le entrate derivanti dai tributi di spettanza della Regione al netto delle percentuali indicate, da versare all'erario statale. Stabilisce poi che per gli anni 2000 e seguenti sia versata allo Stato, per i tributi indicati, la stessa percentuale prevista per il 1999; che gli incaricati della riscossione operino, sui primi versamenti da effettuare alla Regione, il recupero delle quote dovute dalla Regione stessa a decorrere dal 1° gennaio 1997,

detratte le somme già affluite all'erario statale; che i versamenti possano essere oggetto di conguaglio sulla base dei dati risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

Secondo la Regione ricorrente, tale provvedimento estenderebbe indebitamente le previsioni normative di riserva all'erario statale di nuove entrate, alla cui attuazione esso è inteso, e interpreterebbe dette previsioni in modo contrastante con i parametri statutari e di attuazione invocati (da cui discende la possibilità di riservare allo Stato solo "nuove" entrate tributarie), così sottraendo alla Regione quote di gettito tributario ad essa spettanti.

Nel corso del giudizio la Corte (oltre a sospendere l'esecuzione del decreto impugnato) - constatato che il provvedimento censurato si fonda su disposizioni legislative in parte già dichiarate costituzionalmente illegittime per non aver previsto la partecipazione della Regione al procedimento per la loro attuazione, onde ne era venuta a mancare in parte la base legale, e che le altre disposizioni legislative parimenti attuate apparivano identiche nella loro portata alle prime, e dunque affette dallo stesso vizio – ha sollevato in via incidentale di fronte a se stessa questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale siciliano e all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché al principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni, delle rimanenti clausole legislative di riserva di entrate all'erario statale, cui il decreto impugnato dà attuazione, nella parte in cui non prevedevano la partecipazione della Regione al procedimento per la loro attuazione: illegittimità poi dichiarata con la sentenza n. 288/2001.

La Corte quindi dichiara che il decreto impugnato, in quanto emanato – in applicazione delle menzionate disposizioni legislative, dichiarate in parte costituzionalmente illegittime – con un procedimento in cui non è stata assicurata la partecipazione della Regione, risulta perciò stesso lesivo delle attribuzioni di questa.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 24 aprile – 7 maggio 2002, n. 156

**Materia:** 1.5.5 (Tributi)

**Tipo di giudizio:** Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione

**Limiti violati:** E (Competenza materiale)

**Ricorrente/i:** Regione Siciliana

**Resistente/i:** Presidente del Consiglio dei Ministri

### **Oggetto del ricorso:**

Regolamento emanato con D.P.R. 18 maggio 1998, n. 189, recante "Norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'articolo 24, comma 10, del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241";

Regolamento emanato con decreto 22 maggio 1998, n. 183, del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, recante "Norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti".

**Esito del giudizio:** La Corte dichiara che spetta allo Stato dettare le disposizioni in materia di versamenti delle somme riscosse in tesoreria, di cui al D.P.R. n. 189/1998, nonché le disposizioni in materia di individuazione e di attività della struttura di gestione prevista dall'art. 22 del D.lgs. n. 241/1997, di cui al decreto ministeriale n. 183/1998, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti.

### **Annotazioni:**

La Regione Siciliana ha sollevato conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato in riferimento ai due provvedimenti governativi in epigrafe intesi all'attuazione di previsioni del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).

La Regione ricorrente lamenta in riferimento ad entrambi i regolamenti la violazione della propria potestà di riscossione delle entrate erariali ad essa devolute ai sensi dell'art. 36 dello statuto speciale e dell'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al D.P.R. 26 luglio

1965, n. 1074, nonché del proprio diritto a disporre immediatamente delle somme ad essa spettanti.

In particolare, nel caso del D.P.R. n. 189/1998, lamenta che esso non preveda che le somme pagate dai contribuenti, riscosse sul territorio siciliano, siano versate dagli agenti della riscossione alla Cassa regionale siciliana di Palermo, ma dislochi in una unica sede centrale la determinazione delle spettanze degli enti destinatari.

Nel caso del D.M. n. 183/1998, la ricorrente lamenta che esso individui la struttura centrale di gestione e ne regoli l'attività senza che sia prevista alcuna partecipazione della Regione; che parimenti non sia prevista alcuna partecipazione regionale al comitato di vigilanza, che la ricorrente identifica con il comitato previsto dall'art. 27 del D.lgs. n. 241/1997 per l'indirizzo, il controllo e la valutazione dell'attuazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 134, della legge n. 662/1996 in tema di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di gestione unitaria delle posizioni dei contribuenti; e che, infine, non sia previsto l'immediato versamento alla Cassa regionale delle somme riscosse nel territorio regionale.

La Corte dichiara i ricorsi infondati.

Gli articoli da 17 a 26 del D.lgs. n. 241/1997 – non contestati dalla Regione Siciliana – hanno previsto, per semplificare gli adempimenti dei contribuenti, un sistema di "versamenti unitari" di imposte e di altre somme dovute non solo allo Stato, ma anche alle Regioni e agli enti previdenziali, con facoltà del contribuente di operare la compensazione dei crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. (cfr. sent. n. 66/2001).

I versamenti avvengono mediante delega ad una banca convenzionata (art. 19), che può essere situata in qualunque parte del territorio nazionale.

Al fine di procedere al conteggio delle somme spettanti a ciascun ente per i vari titoli, operando altresì i calcoli necessari per ricondurre al lordo le somme riguardo alle quali il contribuente si sia avvalso della facoltà di compensazione, l'art. 22 del D.lgs. n. 241 del 1997 prevede la costituzione di una apposita "struttura di gestione" incaricata di suddividere le somme fra gli enti destinatari.

I provvedimenti qui impugnati sono rivolti all'attuazione di tale sistema.

Il D.P.R. n. 189/1998 disciplina, in particolare, le contabilità speciali, istituite presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato indicata dalla Banca d'Italia, su cui transitano le somme versate dai contribuenti; le modalità di versamento delle somme da parte delle banche delegate ai concessionari della riscossione e alla tesoreria statale; nonché l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione.

Le contabilità speciali istituite sono tre: una, denominata "fondi della riscossione", destinata a ricevere i versamenti complessivi delle somme riscosse dalle banche delegate; le altre due, denominate rispettivamente "fondi di bilancio" e "fondi di proprietà dell'INPS", intese a consentire la

ripartizione delle somme di pertinenza degli altri enti destinatari dei versamenti unitari e delle somme relative alle compensazioni operate dai contribuenti.

Tale regolamento avrebbe dovuto disciplinare solo le modalità di versamento delle somme riscosse durante il periodo transitorio, protrattosi fino al 31 dicembre 1998, in cui esse transitavano attraverso i concessionari della riscossione; ma anche successivamente l'amministrazione ha ritenuto che conservassero efficacia le disposizioni relative alle contabilità speciali, in quanto riguardanti modalità di funzionamento del sistema dei versamenti unitari applicabili anche dopo il periodo transitorio.

Il D.M. n. 183/1998 disciplina a sua volta l'istituzione e l'attività della struttura di gestione, individuata nel Ministero delle finanze, e ne regola i compiti, consistenti essenzialmente nella verifica dei dati e della tempestività ed esattezza dei versamenti effettuati dalle banche e nella suddivisione tra gli enti destinatari – con cadenza quotidiana – delle somme accreditate, delle quali viene disposto il versamento, previa regolarizzazione contabile delle compensazioni eseguite dai contribuenti (art. 1); disciplina poi l'istituzione di un comitato di vigilanza cui la struttura di gestione riferisce (art. 2); le modalità di ripartizione delle somme (art. 3); l'applicazione delle sanzioni per le violazioni e gli inadempimenti dei concessionari della riscossione e delle banche delegate (artt. 4 e 5).

L'applicazione di tale sistema comporta, in sintesi, il versamento provvisorio di tutte le somme riscosse in una contabilità speciale presso l'apposita sezione di tesoreria provinciale dello Stato; la contemporanea trasmissione dei dati alla struttura di gestione, la quale provvede alle operazioni di ripartizione e quindi dispone il riversamento a favore degli enti destinatari, attraverso la medesima sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

In altri termini, le somme riscosse affluiscono agli enti destinatari – e dunque anche, per quanto di spettanza, alla cassa della Regione Siciliana – solo dopo che la struttura di gestione ha provveduto ai conteggi e alle operazioni di propria competenza.

Ciò comporta indubbiamente uno scostamento rispetto alla previsione dell'art. 21 del D.lgs. n. 241/1997, ai cui sensi "entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo" (comma 1), ed entro lo stesso termine invia i dati alla struttura di gestione (comma 2): così presupponendosi che il versamento nelle casse della Regione preceda, e non già segua, l'effettuazione delle operazioni di competenza della struttura di gestione.

Ma questa difformità non appare di per sé sufficiente a dare fondamento alle censure svolte dalla Regione in sede di conflitto di attribuzione. Dal punto di vista costituzionale, infatti, una lesione a danno della Regione si verificherebbe solo se essa fosse privata di somme ad essa spettanti, ovvero se l'acquisizione delle somme dovute non fosse tempestiva. Poiché le operazioni di competenza della struttura di gestione

sono effettuate "quotidianamente" e poiché si tratta di mere operazioni tecnico-contabili che, una volta impostate, non possono comportare indugi né consentono alcuna discrezionalità, in realtà l'interesse costituzionalmente protetto della Regione non appare violato per la minima dilazione nell'afflusso delle somme alla Cassa regionale, dovuta alla interposizione delle operazioni della struttura di gestione, la cui centralizzazione può d'altra parte rispondere a sua volta a ragioni di speditezza e di opportunità.

Nemmeno viene ritenuta fondata la censura con cui la ricorrente lamenta la mancanza di una partecipazione della Regione, non è chiaro se solo nelle attività demandate alla struttura di gestione o anche nella stessa individuazione della struttura medesima, operata con il D.M. n. 183/1998.

Infatti l'individuazione di tale struttura e i suoi compiti attengono ad aspetti meramente tecnico-operativi, e non coinvolgono quelle determinazioni complesse o necessarie per la risoluzione di problemi interpretativi e applicativi, che in altre occasioni hanno condotto la Corte a ritenere costituzionalmente dovuta la partecipazione della Regione all'attuazione di discipline che prevedevano la ripartizione di entrate tributarie fra la Regione Siciliana e lo Stato (cfr. sentenze n. 98, n. 347 e n. 348 del 2000 e n. 288/2001).

La stessa considerazione vale per quanto riguarda la mancata previsione di una partecipazione della Regione Siciliana al comitato di vigilanza sulla struttura di gestione.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**Sentenza:** 9 – 16 maggio 2002, 196 (GU n. 20/2002)

**Materia:** Confini amministrativi

**Tipo di giudizio:** Conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma

**Limiti violati:** A (Costituzione)

**Ricorrente/i:** Provincia autonoma di Trento,

**Resistente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri, Regione Veneto

**Oggetto del ricorso:** decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 recante "Delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave"

**Esito del giudizio:** La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

### **Annotazioni:**

La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al DPR in epigrafe ritenendo che "non spetta allo Stato, e neppure alle Autorità di bacino del Piave e dell'Adige, in sede di delimitazione del bacino idrografico del fiume Piave, definire la linea del confine amministrativo fra la Regione Veneto (Comune di Rocca Pietore) e la Provincia autonoma di Trento (Comune di Canazei), né la linea di dislivello sul monte Marmolada in maniera difforme da quella già definitivamente accertata con il D.P.R. 29 maggio 1982 e con la successiva sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1361/81, del 23 ottobre 1998 (passata in giudicato)" e di pronunciare l'annullamento di tale decreto, nella parte in cui si riferisce alla ricorrente, in quanto lesivo della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite.

La Provincia ricorrente lamenta in particolare la lesione delle attribuzioni definite, per un verso, dagli artt. 131 e 132 della Costituzione, giacché l'atto statale censurato produrrebbe una surrettizia modifica dei confini amministrativi della Provincia autonoma di Trento; per un altro verso, lamenta la violazione di numerosi articoli dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, giacché l'impugnato decreto presidenziale con l'annessa cartografia, definendo "il confine amministrativo fra Provincia di Trento e Regione Veneto" in modo lesivo dell'integrità territoriale della ricorrente, risulterebbe altresì e conseguentemente lesivo delle sue attribuzioni costituzionalmente garantite, delle quali risulterebbe ridotto l'ambito territoriale di esercizio.

Con particolare riferimento al demanio provinciale ed alle funzioni relative, la Provincia lamenta che la modificazione del confine amministrativo quale risultante dalla cartografia allegata al decreto

presidenziale in questione determinerebbe il passaggio di una parte cospicua del ghiacciaio della Marmolada dal territorio della Provincia di Trento a quello della Regione Veneto, con conseguente menomazione delle attribuzioni della Provincia ricorrente relative al proprio demanio.

La ricorrente si duole infine della violazione dell'art. 97 della Costituzione, del principio di leale collaborazione, degli artt. 9, n. 9, e 14 dello Statuto speciale, nonché dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, il quale prevede che "nella Provincia di Trento i piani di bacino di rilievo nazionale sono sostituiti dal 'Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'art. 14 dello Statuto speciale", stabilito "d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno a un apposito comitato" (art. 14, terzo comma, dello Statuto), e non d'intesa tra le competenti Autorità di bacino, come previsto invece – ad avviso della Provincia, illegittimamente - dall'art. 4 del decreto impugnato.

La Corte esamina in via preliminare l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, la quale osserva come la perimetrazione del bacino idrografico del Piave indicata nella cartografia allegata al decreto presidenziale impugnato non sia contestata di per sé, ma in riferimento ad un segno "a segmenti continui", cioè la linea retta relativa ai confini tra i comuni di Rocca Pietore e Canazei, da ritenersi estraneo all'oggetto del D.P.R. 21 dicembre 1999, esclusivamente destinato alla delimitazione del bacino idrografico anzidetto e non già alla delimitazione dei territori comunali.

La censura avanzata dalla ricorrente avrebbe così ad oggetto un provvedimento del tutto privo di effetti e di rilevanza giuridica ai fini della delimitazione del confine amministrativo tra i due Comuni, inidoneo, pertanto, a produrre una menomazione delle attribuzioni della ricorrente ed impugnato in carenza di interesse a ricorrere.

La Corte accoglie tale eccezione.

Per quanto concerne la lamentata lesione dell'integrità territoriale della ricorrente e la doglianza relativa alla conseguente menomazione delle competenze ad essa garantite dallo Statuto e dalle norme di attuazione, destinate ad essere esercitate in tale ambito territoriale, il provvedimento impugnato, nella parte in cui rinvia alla cartografia allegata, non è infatti idoneo a ledere le attribuzioni della ricorrente in riferimento agli invocati parametri.

Tale provvedimento non è destinato a norma delle disposizioni legislative e sublegislative che lo disciplinano ad incidere, neppure indirettamente, sulla delimitazione dei confini amministrativi tra gli enti territoriali interessati, che nella cartografia – sotto questo profilo, priva di rilevanza giuridica – allegata ai provvedimenti presidenziali di delimitazione dei bacini idrografici assumono un valore meramente indicativo. Ai fini della delimitazione dei confini amministrativi, è, in altri termini, irrilevante la rappresentazione che di questi ultimi compare nella cartografia contestata, elaborata al solo fine di delimitare il bacino idrografico.

Parimenti inammissibile la Corte dichiara il ricorso in riferimento alle eccezioni formulate relativamente all'intesa finalizzata alla formazione del Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. Il censurato art. 4, che, senza prevedere una partecipazione della Provincia ricorrente, rimette all'intesa tra le autorità di bacino del Piave e dell'Adige la definizione più dettagliata della linea di displuvio – la quale non riguarda, va ribadito, la materia della delimitazione dei confini amministrativi - si limita a disciplinare il procedimento da seguire per la redazione di "apposita cartografia di dettaglio per definire la linea di displuvio nei territori dei comuni di Rocca Pietore (Belluno) e Canazei (Trento)".

Anche a questo riguardo, deve essere condivisa la deduzione della difesa erariale, che ravvisa nell'intesa tecnico-geografica prevista dal menzionato art. 4 "solo una modalità di concorde accertamento di fatti (fluire delle acque meteoriche)" e non già "un momento di coordinamento, attraverso il consenso, di differenziati interessi politico-amministrativi".